

La presente deliberazione viene affissa il 07 SET. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 416 del 04 SET. 2009

Oggetto: Tribunale Bn - Sez. Lavoro - Ricorso - Colarusso Alfonsina c/ Provincia di Benevento -
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Aceto Gianluca | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bózzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Falato Carlo | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 27/08/09 la sig.ra Colarusso Alfonsina agiva in giudizio contro questa Amministrazione per l'annullamento e sospensione degli effetti del Decreto del Presidente della Provincia n. 24/09 e la reintegrazione nella posizione dirigenziale precedentemente ricoperta con condanna al risarcimento dei danni;

Con determina n. 296/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo di nomina di difensore esterno attesa la ivi motivata carenza di organico e carico di contenzioso all'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento Sezione Lavoro da Colarusso Alfonsina c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 296/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

lì _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.296/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 27/08/09 dinanzi al Tribunale di Bn Sez. Lavoro da Colarusso Alfonsina c/ Provincia di Benevento per l'annullamento e sospensione degli effetti del Decreto del Presidente della Provincia n. 24/09 e la reintegrazione nella posizione dirigenziale precedentemente ricoperta con condanna al risarcimento dei danni;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 390 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 07 SET. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 07 SET. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 24 SET. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 18 SET. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 24 SET. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

2 Copia per
SETTORE AVVENTURA
SETTORE _____
SETTORE _____
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

Conf. Capigruppo

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 5342
DEL 28 AGO 2009

RG 4069/09



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0019282 Data 27/08/20
Oggetto RICORSO EX ART. 700 C.I.
PER LA D.SSA ALFONSINA
Dest. Avvocatura Settore

PROVINCIA DI BENEVENTO


27 AGO. 2009

AA.LL. - AVV.

AVVOCATO GINO DE PIETRO

Patrocinante in Cassazione

VIA F. RAGUZZINI 10 82100 BENEVENTO
TEL. 0824 315253 FAX 0824 315254
POSTA ELETTRONICA GINO.DEPIETRO@TIN.IT



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per la dott.ssa Alfonsina Colarusso, nata a S. Marco dei Cavoti (BN) il 3.4.1951 e residente in Montesarchio (BN) alla via Benevento n.67/G, Parco Castello, C.F. CLR LNS 51D43 H984U, elettivamente domiciliata in Benevento alla via Filippo Raguzzini n.10 presso lo studio dell'avv. Gino De Pietro che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

ESPONE QUANTO SEGUE:

con deliberazione n.661 del 23.12.2008 la Giunta Provinciale di Benevento ha approvato il nuovo schema strutturale della Provincia, in parte recependo, in parte respingendo le osservazioni contenute nel parere reso dal Dirigente del Settore Risorse Umane (la ricorrente dott.ssa Colarusso) ai sensi dell'art.49 del TU 267/2000;

in quel parere si evidenziavano: 1. L'illegittimo incremento della dotazione organica da 10 settori e 498 unità a 11 settori e 499 unità in violazione dell'art.76 comma VI lettere b) e c) del D.L. 25.6.2008 n.112 convertito in L.6.8.2008 n.133; 2. L'illegittimo incremento dei servizi da 39 più un'alta professionalità a 42, comportante un aumento di spesa a carico della contrattazione collettiva in violazione dell'art.76 V comma della stessa legge; 3. La mancata previsione delle aree in contrasto con l'art.43 dello Statuto Provinciale e degli artt.11,12,25 e 18 II comma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 4. La mancata previsione della categoria D3 in contrasto con l'art.12 VII comma del regolamento citato nonché dell'art.3 commi VI e VII del CCNL 31.3.1999 e della deliberazione di G.P. 453 del 30.7.2004; 5. La mancata previsione della categoria B3 in contrasto con la stessa norma del CCNL citato; 6. La mancata corrispondenza in alcuni settori del numero delle unità operative create col numero di personale delle categorie D previsto nel settore medesimo; 7. La mancata indicazione dei profili professionali delle

Procura Speciale

Avv. Gino De Pietro, col presente atto Vi nominiamo nostro procuratore e difensore nel giudizio a margine indicato affinché ci rappresentiate e difendiate in ogni stato e grado dello stesso dando per rato e fermo il Vostro operato.

Vi deleghiamo espressamente a sottoscrivere il presente atto e i successivi occorrendi.

Eleggiamo domicilio con Voi in Benevento alla via Filippo Raguzzini n.10 Benevento, 10.7.2009

E autentica

unità di personale previste nei settori così come stabilito negli artt.40 e 41 del regolamento degli uffici e dall'art.3 commi V e VI del CCNL 31.3.1999; 8 La mancata previsione del servizio ispettivo in violazione dell'art.1 comma 62 della L.662/1996 e dell'art.55 del regolamento dei servizi e degli uffici; 9. La mancata previsione della dirigenza a cui far capo per il Corpo di Polizia Provinciale allo stato collegato alla Dirigenza del Settore Risorse Umane;

più specificamente, nella delibera di G.P. si motiva in ordine alle questioni svolte ai punti 1, 2 e 3 prendendo in considerazione le osservazioni ma "superandole" sulla base delle motivazioni ivi indicate, fra l'altro modificando - in corso d'opera - lo Statuto Provinciale, mentre vengono integralmente accolte le osservazioni sviluppate ai punti da 4 a 9 del parere del Dirigente, provvedendo ad approvare l'atto con le modifiche suggerite dalla Dirigente del Settore Risorse Umane sulla base di cogenti disposizioni di legge;

con deliberazione 709 del 30.12.2008 la Giunta Provinciale di Benevento, premesso che essa aveva precedentemente approvato il nuovo schema strutturale con la sopra citata delibera 661 del 23.12.2008, formulava indirizzi affinché si procedesse a selezioni pubbliche, ai sensi della normativa di cui agli artt.105 e 28 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, per l'affidamento di otto incarichi di posizioni dirigenziali della durata di anni due, eventualmente prorogabili demandando al Presidente la individuazione degli otto incarichi da bandire, tra gli undici previsti nella dotazione organica e la individuazione delle figura professionali richieste in conformità all'adottata delibera 661;

successivamente il Presidente della Provincia di Benevento, con sua nota prot. 935 del 2.2.2009 formulava gli indirizzi, inviando al Direttore Generale una nota contenente in allegato l'elenco delle otto posizioni dirigenziali per le quali emanare i bandi per la assunzione a tempo determinato con la precisazione, per ciascuno di essi, dei titoli di studio e dei titoli da valutare con priorità, affinché tali direttive fossero recepite nei bandi;



il giorno successivo, 3.2.2009 il Direttore Generale della Provincia di Benevento, emanava, tra gli altri, il bando per l'assunzione a tempo determinato, per il periodo di anni due, eventualmente prorogabile, del Dirigente del Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza ed Affari Generali;

il bando conteneva i requisiti di partecipazione e le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli interessati nonché la seguente regola concorsuale: *"La selezione sarà operata da una Commissione costituita dal Segretario Generale e dal Direttore Generale della Provincia e potrà essere integrata da un esperto in materia dei servizi caratterizzanti il settore. La valutazione sarà effettuata assumendo come prioritari, rispetto ad altri titoli, l'esperienza specificamente maturata in: - coordinamento e direzione di relazioni istituzionali, manifestazioni, cerimoniale e protocollo per organi monocratici di pubbliche istituzioni; - coordinamento e direzione uffici stampa e comunicazione di pubbliche istituzioni; attività contrattuale della P.A.; gestione affari monocratici e collegiali di pubbliche istituzioni; coordinamento e direzione amministrativa di strutture e progetti di ricerca scientifica"*, riportante fedelmente gli indirizzi indicati dal Presidente;

l'atto del Direttore Generale, quindi, si veniva a configurare come una mera esecuzione fedele di un ordine dal contenuto predeterminato rivoltogli dal Presidente della Provincia senza alcun concorso sostanziale da parte sua nella determinazione del contenuto dell'atto stesso, come si evince sia dalla stretta vicinanza temporale tra i due atti (l'atto del Presidente è datato 2.2.2009 e quello del Direttore Generale 3.2.2009) che dalla pedissequità del secondo rispetto al primo;

la ricorrente presentava regolare e tempestiva domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dichiarando, tra l'altro: *"di essere dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Benevento presso cui ha compiuto 20 anni di servizio svolti nella posizione di lavoro categoria D e D3 dell'ordinamento professionale attualmente vigente, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; di ricoprire l'incarico dirigenziale a tempo determinato presso la Provincia di Benevento dal 1.7.2001 a tutt'oggi;...(di essere) dirigente a tempo determinato, presso la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000 dal*

5.7.2001 a tutto il 2003 per il Settore Affari Generali e Personale, con le competenze di cui all'allegato B del regolamento sull'ordinamento dei servizi (delibera di G.P. 537 del 5.11.1999) e quelle meglio specificate nell'atto di organizzazione del settore (determina 470/04 del 30.7.2003) con risultati ottimali sulla gestione, come risulta dalle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione... dirigente del Settore Risorse Umane dal 1.1.2004 a tutt'oggi, con risultati ottimali sulla gestione, come risulta dalle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione....componente della delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alla contrattazione decentrata integrativa dall'anno 2001 ad oggi";

con decreto n.24 del 30.4.2009 il Presidente della Provincia di Benevento, richiamati i precedenti atti della procedura di selezione, "visto il verbale della selezione effettuata, ai sensi dell'avviso pubblico suddetto, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale, visti i curricula dei due candidati che, secondo quanto contenuto nell'allegato verbale, si sono maggiormente segnalati, visto che i due curricula suddetti appaiono entrambi degni di rilievo, pur differenziandosi notevolmente l'uno dall'altro, evidenziando l'uno maggiore esperienza nell'attività squisitamente giuridico-amministrativa e l'altro maggiore esperienza nelle attività di supporto agli organi dell'ente nei suoi aspetti relazionali; visto che il settore in oggetto è stato creato sostanzialmente a supporto della Presidenza della Provincia, per favorire rapporti istituzionali ed internazionali, il cerimoniale, il sostegno alla ricerca scientifica per la Pubblica Amministrazione, la comunicazione pubblica; visto che, all'interno del settore, sono compresi anche gli affari della Giunta e del Consiglio e l'attività contrattuale dell'ente, ma che tali attività, di fatto, appaiono di minore impegno rispetto a quelle in precedenza illustrate, anche e soprattutto per la presenza del Segretario Generale che autorevolmente ed istituzionalmente è preposto all'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e sotto la cui alta supervisione finiscono per svolgersi, ai sensi di legge, l'attività deliberativa e l'attività contrattuale dell'ente; ritenuto, pertanto, in presenza di due curricula entrambi di rilievo ma che si differenziano tra loro, di privilegiare la candidata che, in base alla sua esperienza, possa meglio garantire le attività che con maggiore frequenza ed intensità verranno richieste dal settore in questione... conferisce alla dott.ssa Irma Di Donato l'incarico....";

Nel verbale di selezione del 21.4.2009 preliminarmente si dà atto della mancata integrazione della Commissione con un esperto in materia dei servizi caratterizzanti il settore per evitare l'aggravamento del procedimento atteso che, in mancanza di prove scritte ed orali da valutare, l'operato della Commissione si sarebbe ridotto ad una valutazione dei curricula presentati dai candidati; dopo aver rilevato alcune cause di esclusione ed "eliminato" una buona parte dei candidati per carenza di esperienze significative nelle materie specificamente indicate nel bando, la "Commissione" procede affermando: *"Sono cinque, invece, i candidati che hanno esibito documentazione comprovante il possesso, in misura rilevante, della esperienza maturata nelle materie suddette o in parte di esse: Romano Giovanna, Pedicino Carmen, Di Donato Irma, Del Grosso Libera e Colarusso Alfonsina. Per questi ultimi, la commissione ha redatto il prospetto allegato al presente verbale. Come si evince da tale prospetto, nessuno dei candidati può vantare un rilevante possesso della esperienza in tutte le materie considerate prioritarie. Tuttavia, la commissione ritiene di poter utilmente segnalare le candidate Pedicino Carmen e Di Donato Irma. La candidata Pedicino Carmen si pone in evidenza soprattutto per la sua esperienza di dirigente presso la Provincia di Avellino, ove attualmente è responsabile del settore Avvocatura, ma presso il quale ha ricoperto anche l'incarico di Vicesegretario generale e di dirigente del settore affari generali, quindi affine a quello di cui alla presente selezione. La candidata Di Donato Irma, che ha trascorso anche alcuni anni in servizio comandato presso questa Provincia, si pone in evidenza soprattutto per una prolungata attività lavorativa presso istituti universitari, spesa a servizio degli organi collegiali e monocratici, con particolare riferimento alla segreteria e allo staff del Rettore";*

Il prospetto allegato al verbale di riunione, dopo aver assegnato una lettera (da A ad E) ai cinque requisiti prioritari indicati nel bando come segue ordinati: A. coordinamento e direzione di relazioni istituzionali, manifestazioni, cerimoniale e protocollo per organi monocratici di pubbliche istituzioni; B. coordinamento e direzione uffici stampa e comunicazione di pubbliche istituzioni; C. attività contrattuale della P.A.; D. gestione affari monocratici e collegiali di pubbliche istituzioni; E. coordinamento e direzione amministrativa di strutture e progetti di ricerca scientifica", procede alla ricognizione del

possesso dei relativi requisiti nelle cinque candidate sopra specificate e attesta che la Romano possiede tre dei cinque requisiti richiesti (quelli di cui alle lettere B, C e D); la Pedicino possiede quattro dei cinque requisiti richiesti (quelli di cui alle lettere A, B, C e D); la Di Donato possiede quattro dei cinque requisiti richiesti (quelli di cui alle lettere A, B, D e E); la Del Grosso solo due dei cinque requisiti richiesti (quelli di cui alle lettere C e D); la Colarusso tre dei cinque requisiti richiesti (quelli di cui alle lettere A, B e D);

degna di rilievo è la circostanza che l'unica candidata in possesso del requisito E (coordinamento e direzione amministrativa di strutture e progetti di ricerca scientifica) è proprio la candidata poi designata dott.ssa Irma Di Donato;

prima ancora che i decreti presidenziali fossero emanati e (per i dirigenti La Zazzera e Velleca ancor prima della riunione della Commissione) la stampa locale (Il Mattino, il Quaderno) già dava per certe talune delle nomine poi effettivamente disposte. Il Mattino del 24.4.2009, riportato da Il Quaderno del successivo 27.4.2009, già dà per certa la nomina, disposta alcuni giorni dopo, della dott.ssa Irma Di Donato, proveniente dall'Università del Sannio, alla carica di dirigente del Settore Affari Generali;

subito dopo la pubblicazione delle nuove nomine, alla ricorrente viene comunicato un fax del 9.5.2009, prot.4877 del seguente tenore: *"In attuazione della deliberazione n.7661 del 23.12.2008, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato la nuova struttura organica della Provincia, la S.V. svolgerà provvisoriamente la propria attività lavorativa presso il Settore Territorio e Ambiente, Trasporti e Politiche Energetiche, nelle more dell'adozione del PEG e delle eventuali necessarie modifiche da apportare al profilo previsto nel settore cui è assegnato. La provvisorietà di detta assegnazione sarà resa definitiva in sede di verifica delle esigenze effettive di settore con l'adozione del PEG relativo all'anno 2009...."*;

nei successivi giorni aspre polemiche sulla sottovalutazione delle esperienze interne alla Rocca appaiono sulla stampa locale.

La ricorrente, poiché il tempo necessario ad ottenere tutela in via ordinaria vanificherebbe l'attuazione del suo diritto, intende chiedere in via d'urgenza, ex art.700 c.p.c. o anche in forza di qualsiasi altra norma applicabile alla fattispecie, un

provvedimento che, accertata l'illegittimità sotto i profili che di seguito verranno evidenziati del procedimento adottato dall'Amministrazione Provinciale e del provvedimento di nomina della dott.ssa Irma Di Donato emesso dal Presidente con decreto n.24 del 30.4.2009, li annulli e/o ne sospenda immediatamente gli effetti e stabilisca ordini o inviti la Provincia di Benevento a ripetere il detto procedimento rispettando le norme contrattuali, legali e regolamentari violate ed i principi di buona fede e correttezza nella valutazione dei profili professionali scrutinati, ordinando, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva, la reintegrazione nella posizione dirigenziale ricoperta dalla ricorrente fino al momento della sua rimozione avvenuta con fax 11.5.2009 e condannando la Provincia al risarcimento dei danni anche biologici e per perdita di chances derivanti dal suo illegittimo comportamento.

A sostegno di tale richiesta formula le seguenti ragioni

Mancanza di una valutazione tecnico-amministrativa nella formulazione dei criteri di selezione per i dirigenti dettati esclusivamente dall'Organo Politico Monocratico (il Presidente) senza alcun concorso sostanziale del Direttore Generale o di alcun altro dirigente.

Come emerge dagli atti del procedimento (il cui contenuto rilevante è stato riassunto o riportato sopra) il Direttore Generale si è limitato ad eseguire quanto deciso dal Presidente circa i requisiti e i titoli da valutare senza partecipare in alcun modo sostanziale al contenuto del bando, che si è limitato a riempire dei contenuti dettatigli dal Presidente e a sottoscrivere.

L'art.16 del Dlgs.165/2001, applicabile alle amministrazioni locali ex art.27 stesso decreto, stabilisce che *"i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art.4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che*

TO
SECRETARIA
MILANO

i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale..."; equiparato il direttore generale dell'ente locale al dirigente generale statale si osserva che nella specie al direttore generale è stato riservato il ruolo piuttosto mortificante di redattore di un atto il cui contenuto è stato integralmente deciso a prescindere dalle sue valutazioni, dalle sue proposte e dai suoi pareri. Autorevole dottrina in materia (E. Barusso, Dirigenti..., Milano, Giuffrè, 2007, pag.43) ha affermato che il potere di iniziativa rispetto alla proposta di conferimento degli incarichi dirigenziali appartenga al direttore generale che deve formularla al Presidente della Provincia.

L'art.21 del regolamento dei servizi e degli uffici, disciplinando le funzioni e i poteri del direttore generale, detta, tra l'altro: *"Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e della Giunta, sovrintendendo alla gestione dell'Ente... In particolare il Direttore Generale: a) predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e le proposte di eventuale verifica e revisione degli strumenti di programmazione, in collaborazione con la conferenza dei dirigenti;...formula e propone, in collaborazione con la conferenza dei dirigenti, soluzioni organizzative riguardanti lo schema strutturale dell'ente"*. Tale disposto normativo è stato completamente disatteso nel procedimento seguito per pervenire alla nomina impugnata. L'inosservanza del principio di partecipazione sostanziale del Direttore Generale al procedimento che è sfociato nell'emanazione dei bandi ha anche comportato che i bandi stessi siano carenti sotto il profilo della loro attinenza con le funzioni da ricoprire e della chiarezza e oggettività dei criteri indicati per la selezione dei dirigenti.

Mancanza di chiari ed oggettivi criteri per la selezione dei dirigenti da assumere, genericità delle indicazioni date dal Presidente della Provincia e mancata adozione di un metodo oggettivo e predeterminato di valutazione dei requisiti e dei titoli, violazione della disciplina vigente

L'art.47 dello Statuto della Provincia di Benevento dispone che *"La copertura dei posti di dirigente è disciplinata dall'art.28 del D.Lgs. 165 del 30.3.2001 come sostituito dall'art.3 V comma della L.145 del 15.7.2002 nonché dall'art.110 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000"*.

L'art.105 del regolamento dell'ordinamento dei servizi e degli uffici (d'ora in avanti ROSU) stabilisce *"Per la temporanea copertura dei posti di dirigente vacanti o resi disponibili nell'ambito della dotazione organica, possono essere stipulati contratti a termine con il personale interno o esterno previa adozione di provvedimento della Giunta, adeguatamente motivato, che specifichi la durata del contratto, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente della Provincia. Nel conferimento dell'incarico dirigenziale a contratto devono essere valutati gli elementi di cui al precedente art.28 comma I del presente regolamento, con metodo comparativo, attraverso selezione pubblica, dopo eventuale selezione interna. Il personale di cui trattasi dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente art.104 per la posizione da ricoprire. La Giunta potrà indicare eventuali requisiti professionali aggiuntivi..."*

L'art.28 del ROSU dispone che *"L'affidamento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, è effettuato dal Presidente della Provincia con formale decreto. Il presidente attribuisce gli incarichi dirigenziali considerando: a) titolo di studio specifico e professionale previsto dal presente regolamento; b) provata capacità di dirigere e coordinare il lavoro dei propri collaboratori, con particolare riferimento al profilo motivazionale ed organizzativo e di gestire le risorse finanziarie e professionali assegnate; c) risultati conseguiti in precedenti posizioni dirigenziali o nell'espletamento di funzioni dirigenziali per incarico della Provincia o di altre PP.AA., accertati dal nucleo di valutazione ai sensi della L.30.7.1999 n.286; d) precedenti esperienze professionali che evidenzino la concreta idoneità ad esercitare le funzioni connesse all'incarico da ricoprire; e) studi compiuti e qualificazioni culturali; f) i programmi dell'amministrazione; g) le esigenze di carattere organizzativo dell'Amministrazione... Gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente della Provincia sentiti gli Assessori competenti..."*

Rispetto a tale quadro normativo innanzitutto manca qualsiasi effettiva motivazione (al di là di pure espressioni generiche e di stile) delle ragioni per cui la selezione dei dirigenti a tempo determinato sia stata immediatamente pubblica e non circoscritta

dapprima all'ambito dei dipendenti dell'ente come disposto dall'art.105 II comma del ROSU.

In secondo luogo i requisiti aggiuntivi che gli aspiranti dirigenti debbono possedere vanno indicati in una previa delibera di Giunta Provinciale adeguatamente motivata, come prescritto dall'art.105 III comma. Tale delibera non esiste e i requisiti aggiuntivi sono stati monocraticamente (ed illegittimamente) individuati dal Presidente.

In terzo luogo nel bando di selezione e nel conseguente verbale delle operazioni di valutazione non viene tenuto in alcun conto l'insieme dei requisiti e dei titoli indicati come essenziali al fine della valutazione dei curricula degli aspiranti dettati dall'art.105 I comma dalle lettere dalla b) alla g). Ne consegue che i criteri (vincolanti per regolamento) dettati dal ROSU non sono stati affatto né indicati nel bando né tantomeno applicati nel successivo procedimento di valutazione della "Commissione" che si è "fedelmente" adagiata al dettato presidenziale senza neanche interrogarsi circa il suo contrasto con la norma regolamentare pure astrattamente invocata nel bando emanato. Più specificamente, nessun cenno viene fatto nel bando (e di nessun procedimento valutativo resta traccia nel successivo verbale della "Commissione") alla "*b) provata capacità di dirigere e coordinare il lavoro dei propri collaboratori, con particolare riferimento al profilo motivazionale ed organizzativo e di gestire le risorse finanziarie e professionali assegnate;*" per accertare la quale la "Commissione" avrebbe dovuto esaminare e prendere in considerazione anzitutto gli anni di servizio prestati in posizione direttiva dalle singole aspiranti, poi esaminare le valutazioni da loro conseguite nel periodo di servizio da parte del Nucleo di Valutazione istituito o dell'Autorità preposta a tale valutazione ed eventualmente acquisire documentazione (di cui avrebbe dovuto consentire la produzione nel bando) relativa alla capacità gestionale delle risorse finanziarie. Ed ancor più gravemente, nessun cenno viene fatto nel bando e nel successivo verbale di valutazione ai "*c) risultati conseguiti in precedenti posizioni dirigenziali o nell'espletamento di funzioni dirigenziali per incarico della Provincia o di altre PP.AA., accertati dal nucleo di valutazione ai sensi della L.30.7.1999 n.286;*", requisito certamente non secondario al fine di

valutare (in buona fede e correttezza) l'oggettiva idoneità all'incarico dirigenziale. Tale omissione è vieppiù grave se si considera che nel caso della quasi contemporanea nomina di altri quattro dirigenti (Monaco, Velleca, Cuoco e Martinelli) viene positivamente valutato a loro favore il periodo di svolgimento di funzioni dirigenziali anche a servizio di enti diversi dalla Provincia, mentre nei confronti della ricorrente non è stato valutato il lungo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali a servizio della Provincia di Benevento con eccellente valutazione da parte del Nucleo di Valutazione. Pari discorso può essere fatto anche per i requisiti di cui alle lettere d); e), f) e g) dell'art.28 I comma del ROSU. I titoli indicati dal Presidente e recepiti nel bando potevano al più essere aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dall'art.105 ROSU e non sostitutivi di quelli e neanche prevalenti rispetto a quelli, come invece è stato.

Né può ritenersi immune da vizi la stessa composizione della commissione che ha proceduto alla selezione. Anzitutto per il numero pari dei membri che la compongono senza alcuna specificazione di quale dei due componenti avrebbe svolto le funzioni di presidente cui sono connesse le prerogative di legge e di regolamento e il cui voto, in caso di parità, prevale, anche in applicazione analogica dell'art.80 III comma del ROSU. Poi perché la facoltà di integrare la stessa con un esperto non è stata esercitata per tutte le selezioni con la stessa motivazione che, non dovendosi procedere alla correzione di prove scritte o all'espletamento di prove orali, il solo esame dei curricula non avrebbe richiesto alcuna specifica competenza. Se ciò fosse stato vero, poiché fin dall'atto di indirizzo del Presidente era evidente che non si sarebbe proceduto ad alcuna prova da correggere, se il Presidente avesse voluto intendere che questo solo fatto potesse escludere la necessità di nominare un esperto, non avrebbe concesso affatto la correlativa facoltà. Inoltre non è affatto vero che non siano necessari specifici requisiti di esperienza per valutare articolati curricula di dirigenti in materie le più varie e differenti nelle quali certamente nessuna singola persona, per quanto competente, possa essere simultaneamente esperto. Né si può far finta di non sapere che sia la nomina del Direttore Generale (v. art.21 del ROSU) che quella del Segretario Generale (per legge)

fanno direttamente capo al Presidente della Provincia. Ne consegue che la stessa percezione dei fatti da valutare, prima ancora della loro valutazione da parte della commissione è viziata dalla loro mancanza di esperienza adeguata a compiere la selezione. Né va esageratamente esaltato (come pure è stato fatto nel procedimento che ha condotto alla nomina impugnata) il ruolo del Segretario Generale che non ha e non deve possedere alcun requisito né alcuna esperienza gestionale che è il requisito fondamentale per la valutazione di una funzione dirigenziale.

Inoltre, nell'atto di indirizzo presidenziale, come anche nel bando emanato, viene stabilito che i titoli ivi indicati andavano valutati con priorità e non anche che fossero gli unici a dover essere valutati come invece è stato fatto nella procedura selettiva da parte della "Commissione" che sostanzialmente ha violato la norma regolamentare in tutta la sua portata precettiva.

L'indicazione dei titoli e dei requisiti non è stata in alcun modo accompagnata da una specifica previa "griglia" valutativa fondata su criteri oggettivi (ad esempio durata degli incarichi dirigenziali ricoperti; attinenza degli incarichi ricoperti rispetto all'incarico da ricoprire; anzianità di servizio in qualifiche direttive; valutazioni positive dei nuclei di valutazione; risultati di gestione ottenuti; mancanza di note di demerito; assenza di procedimenti di revoca o in qualsiasi modo sanzionatori e così via). Ad esempio l'Azienda Forestale della Regione Calabria per selezionare un dirigente del servizio provinciale di Reggio Calabria ha previsto un punteggio massimo per titoli di 30 punti, suddiviso in: max 10 punti per esperienze professionali in posizione di dirigente; max 5 punti per esperienze professionali come dipendente di categoria D del CCNL, tenendo presente gli anni di servizio espletati; max 4 punti per il voto di laurea; max 2 punti per le pubblicazioni; max 2 punti per titoli di specializzazione professionale; max 7 punti per esperienze di polizia, tenendo presente gli anni di servizio espletati (il relativo bando si allega alla produzione). Nella sua autonomia la Provincia di Benevento avrebbe potuto decidere di attribuire un "peso" differente ai vari requisiti e titoli prescritti dalla norma regolamentare più volte citata e un "peso" (necessariamente) inferiore ai titoli

(aggiuntivi) indicati dal Presidente, ma non già omettere di attribuire alcun valore ai titoli prescritti dall'art.105 ROSU e affidarsi completamente ai titoli indicati (illegittimamente) come prioritari dal Presidente senza neanche prestabilire il "peso" da attribuire a ciascun titolo.

In tal modo non solo si è violata la normativa regolamentare applicabile alla specie ma si è trasformato il procedimento di valutazione comparativa in un mero atto di arbitrio completamente avulso dalla concreta, effettiva, sostanziale ed adeguata valutazione dei titoli necessari oggettivamente all'espletamento delle funzioni richieste.

Il risultato è che la nomina impugnata si concretizza in una nomina strettamente fiduciaria (derivante, come si dirà appresso, dai pregressi rapporti tra il nominante e la nominata risalenti al tempo in cui quegli era il Rettore dell'Università di Benevento e la questa una dipendente addetta al Rettorato) proprio del genere vietato dalla legge e dai consolidati principi giurisprudenziali in argomento.

Infine nessun atto di nomina è stato preceduto dal parere dell'Assessore al ramo prescritto dall'art.28 IV comma del ROSU.

Errata valutazione del curriculum della ricorrente

In primo luogo si deve evidenziare che, in plurima violazione dell'art.105 del ROSU, il curriculum della ricorrente, ricco di titoli specifici ed attinenti alla posizione dirigenziale da ricoprire è stato completamente ignorato nel procedimento valutativo, improntato ad una pseudovalutazione di titoli indicati dal Presidente e non prescritti dalla normativa. La ricorrente, infatti, come dichiarato nel curriculum, tra l'altro è stata dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Benevento presso cui ha compiuto 20 anni di servizio svolti nella posizione di lavoro D e D3 dell'ordinamento professionale attualmente vigente, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e ha ricoperto l'incarico dirigenziale a tempo determinato presso la Provincia di Benevento dal 1.7.2001 alla data della sua cessazione (11.5.2009) cioè per ben 7 anni e 10 mesi; ha partecipato a numerosi, qualificati corsi di formazione dirigenziali, è stata sempre

valutata in modo eccellente dal Nucleo di Valutazione dei dirigenti, per aver conseguito ottimi risultati di gestione; ha svolto in più occasioni le funzioni di Commissario ad acta. Ha dimostrato, quindi, nei fatti, la sua competenza, la sua capacità e la sua concreta esperienza, valutata per anni ed anni sempre in modo estremamente positivo.

In secondo luogo, anche rispetto ai titoli illegittimamente, sommariamente e genericamente indicati dal Presidente nell'atto di indirizzo recepito nel bando, ella possedeva tutti i titoli ivi indicati dalla A alla D (ivi compreso quello di cui alla lettera C negatole nel prospetto di valutazione dalla "Commissione") eccettuato solo il requisito E, posseduto, guardacaso, solo dalla vincitrice dott.ssa Di Donato, già dipendente dell'Università di Benevento ed addetta al Rettorato quand'era ivi Rettore il Presidente attuale della Provincia di Benevento.

La ricorrente, infatti, ha svolto per anni, sia quale funzionario di categoria D e D3, sia quale dirigente, attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, come si evince dagli incarichi da lei ricoperti, tutti all'interno della Provincia di Benevento e, quindi, de facto e de jure noti all'Amministrazione, e, quindi, era in possesso del titolo di cui alla lettera C, non riconosciute dalla "Commissione".

Una volta riconosciute il titolo di cui alla lettera C, indiscutibilmente posseduto dalla ricorrente - anche alla stregua degli erronei ed illegittimi criteri dettati dal Presidente - non v'è alcun dubbio che la stessa superi le altre candidate prese specificamente in considerazione dalla "Commissione" (Pedicino e Di Donato) e specificamente la dirigente neominata, sotto qualsiasi altro profilo professionale.

Se poi si esamina il titolo prioritario E indicato dal Presidente ci si avvede che esso è particolarmente "stravagante" per la sua estraneità ai compiti e alle funzioni dell'Amministrazione Provinciale, le cui attribuzioni, come sancito dall'art.118 della Costituzione, sono solo quelle specificamente indicate dalle leggi statali e regionali nell'ambito delle rispettive competenze dettate dall'art.117 della Costituzione. Tra i compiti e le attribuzioni dell'amministrazione provinciale (che è, tra gli enti locali, quello più povero di competenze tanto che si discute da decenni sull'abrogazione delle



province) non pare rientri la ricerca scientifica che è compito delle Università e degli enti di ricerca (come il CNR ad esempio). Ne consegue che nessun valore positivo può avere alcuna esperienza nel coordinamento e nella direzione amministrativa di strutture e progetti di ricerca scientifica al fine di individuare un dirigente addetto, peraltro, al Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza ed Affari Generali. Del resto l'esperienza di amministrare personale e costi non differisce a seconda dell'oggetto di cui si occupi il personale o dei fattori generanti i costi. Nell'ambito privato, infatti, dirigenti di aziende manifatturiere passano da un settore di prodotti all'altro con grande semplicità proprio perché la direzione dei processi amministrativi passa sempre attraverso regole comuni di gestione, controllo, efficienza e documentazione dei procedimenti decisionali ed attuativi.

Non può, quindi, omettersi la considerazione che è solo grazie all'inserimento di tale "eccentrico" requisito che la dott.ssa Di Donato ha potuto ottenere una valutazione positiva rispetto a quattro dei titoli "prioritari" indicati dal Presidente.

Una volta che si elimina tale requisito dal novero di quelli utilmente valutabili, stante la sua assoluta incongruenza con le funzioni da svolgere, la dott.ssa Di Donato passa addirittura dal possesso di quattro requisiti al possesso di soli tre requisiti, scivolando ancora più giù rispetto alla ricorrente.

Per tutte queste ragioni e per quelle anche d'ufficio rilevabili dal Giudice, la ricorrente formula le seguenti conclusioni:

poiché il tempo necessario ad ottenere tutela in via ordinaria vanificherebbe l'attuazione del suo diritto, si chiede in via d'urgenza e cautelare, ex art.700 c.p.c. o anche in forza di qualsiasi altra norma applicabile alla fattispecie, un provvedimento che, accertata l'illegittimità sotto i profili sopra evidenziati del procedimento adottato dall'Amministrazione Provinciale e del provvedimento di nomina della dott.ssa Irma Di Donato emesso dal Presidente con decreto n.24 del 30.4.2009, li annulli e/o ne sospenda immediatamente gli effetti e disponga che la Provincia di Benevento ripeta il detto procedimento rispettando le norme contrattuali, legali e regolamentari violate ed i

principi di buona fede e correttezza nella valutazione dei profili professionali scrutinati, ordinando, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva, la reintegrazione nella posizione dirigenziale ricoperta dalla ricorrente fino al momento della sua rimozione avvenuta con fax 11.5.2009 e condannando la Provincia al risarcimento dei danni anche biologici e per perdita di chances derivanti dal suo illegittimo comportamento.

Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre spese generali, IVA e CPA

In via istruttoria:

si chiede di acquisire:

1. il fascicolo personale della ricorrente sia quale dipendente che quale dirigente, al fine di verificare e accertare tutta l'attività da lei svolta e i giudizi positivi formulati sulla stessa

2. il curriculum della dott.ssa Di Donato

3. tutta la documentazione necessaria ad accertare i requisiti posseduti

Con dichiarazione che si depositano i seguenti documenti:

1. Delibera G.P. 661 del 23/12/2008

2. Delibera G.P. 709 del 30/12/2008

3 Nota prot. n. 935 del 2/02/2009 del Presidente della Provincia BN

4. Bando 3/02/2009 del Direttore Generale

5. Domanda della Dott.ssa Colarusso e curriculum allegato

6. Nota prot. n. 4877 del 9/05/2009 di assegnazione della mansione alla dipendente

Dott.ssa Colarusso

7. Decreto n. 22 del 20/04/2009 del Presidente della Provincia BN con allegati

8. Decreto n. 23 del 20/04/2009 del Presidente della Provincia BN con allegati

9. Decreto n. 24 del 30/04/2009 del Presidente della Provincia BN con allegati

10. Decreto n. 25 del 30/04/2009 del Presidente della Provincia BN con allegati

11. Decreto n. 26 del 30/04/2009 del Presidente della Provincia BN con allegati

12. Decreto n. 27 del 5/05/2009 del Presidente della Provincia BN con allegati

13. Decreto n. 34 del 29/05/2009 del Presidente della Provincia BN con allegati
14. Decreto n. 35 del 29/05/2009 del Presidente della Provincia BN con allegati
15. Bando pubblico Regione Calabria
16. Contratto di lavoro
17. Delibera G.P. n. 1456 del 19/07/1994
18. Determinazione n. 948/04 del 31/12/2003
19. Determinazione n. 37/04 del 09/02/2004
20. Determinazione n. 140/04 del 13/04/2005
21. Determinazione n. 545/04 del 29/12/2006
22. Determinazione n. 391/04 del 12/10/2007
23. Determinazione n. 36/04 del 18/01/2008
24. Contratto di fornitura do lavoro temporaneo
25. Certificato di Assicurazione LLOYD'S con relativa documentazione
26. Convenzione per il conferimento di incarico del 17 gennaio 2006
27. Convenzione per il conferimento di incarico del 26 febbraio 2003
28. Relazione nucleo di valutazione anno 2001
29. Relazione nucleo di valutazione anno 2002
30. Relazione nucleo di valutazione anno 2003
31. Relazione nucleo di valutazione anno 2004
32. Relazione nucleo di valutazione anno 2005
33. Relazione nucleo di valutazione anno 2006
34. Relazione nucleo di valutazione anno 2007

Benevento

10.07.2009

avv. Gino De Pietro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

28.7.09

Il Collaboratore di Cancelleria

F.10

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione feriale

N. 4069
anno 2009

IL PRESIDENTE pro tempore

- visto il ricorso presentato da COLARUSSO ALFONSINA
nei confronti di AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
per Art. 700 CPC.

- visto (a seconda dei casi) l'art. 669quaterdecies c.p.c. e gli artt. 669ter e 669sexies c.p.c. nonché art. 700 c.p.c.;
- vista la tabella di composizione delle Sezione feriale per l'anno 2008; visto il ruolo delle udienze feriali; designato se stesso per il preliminare esame del ricorso;
- rilevato che, dalla lettura degli atti (a seconda dei casi) :
 - non traspare un pericolo tale da far ritenere, motivatamente, che il breve tempo occorrente per la comparizione parti possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento invocato, così da indurre ad emettere subito l'eccezionale decreto di cui all'art. 669 sexies c.p.c.;
 - il temuto pregiudizio non appare tanto imminente ed irreparabile da non tollerare attesa alcuna e da indurre a sacrificare il contraddittorio provvedendo prima della comparizione delle parti, che peraltro può avvenire a breve;

DESIGNA per la trattazione il Giudice Dott. SSA CHIAROLTI

FISSA per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice designato l'udienza del
07. 09. 2009 ore 10

MANDA al ricorrente per la notifica a controparte entro il 31. 08. 2009

Benevento, 10 AGO. 2009

Il Presidente pro tempore
della Sezione feriale
- Dott. Franco De Risi -

PER COPIA CONFORME

Benevento, li 25/8/09
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Benevento a richiesta dell'Avv. Gino De Pietro, quale procuratore e difensore della dott.ssa Alfonsina Colarusso, e ad istanza di quest'ultima, ho notificato l'antescritto ricorso ex art. 700 c.p.c. con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione a:

Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Benevento, alla Piazza Castello n. 1, ivi recandomi e consegnando copia conforme del presente atto a mani di

A MANI DI Caruso Juan Carlos
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

27/8/2009

BENEVENTO
Ufficio Giudiziario - 83
Magistrato Leo Niccolò